NEO
DECOR
TECH

NEO
DECOR
TECH

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A UN'OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

STIPULA DI UN ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA TRA CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. E BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L.

redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, nonché ai sensi dell'articolo 10 della "*Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate*" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. con delibera del 30 marzo 2023.

6 novembre 2026

NEO
DECOR
TECH

INDICE

DEFINIZIONI **2**

PREMESSA **4**

1. AVVERTENZE **5**

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione 5

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE **6**

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione 6

2.2 Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione 6

2.3 Motivazioni economiche e convenienza per Neodecortech dell'Operazione 6

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari 7

2.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione 7

2.6 Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società del Gruppo in conseguenza dell'operazione 7

2.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione quali Parti Correlate 8

2.8 Approvazione dell'Operazione 8

2.9 Rilevanza dell'operazione derivante dal cumulo di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC 8

ALLEGATI **9**

1. Parere del Comitato PC **9**

NEO
DECOR
TECH

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del presente documento e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Gli ulteriori termini utilizzati nel presente documento hanno il significato loro attribuito e indicato nel testo.

Accordo Modificativo CDG-BEG o **Accordo Modificativo**	L'accordo modificativo del Contratto CDG-BEG da stipularsi tra CDG e la propria controllata diretta BEG.
BEG	Bio Energia Guarcino S.r.l., società indirettamente controllata da Neodecortech, avente sede legale in Guarcino (FR), via Madonna di Loreto 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone n. 02454520608.
CDG	Cartiere di Guarcino S.p.A., società direttamente controllata da Neodecortech, avente sede legale in Guarcino (FR), via Madonna di Loreto 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone n. 01956120131, partita IVA 02657520405.
Comitato PC	Il Comitato Parti Correlate di Neodecortech, composto da soli amministratori non esecutivi, non correlati e indipendenti, competente in materia di operazioni con parti correlate ai sensi della Procedura OPC.
Conto	Il conto corrente ordinario che CDG e BEG hanno acceso contabilmente, ai sensi del Contratto di Conto Corrente.
Contratto di Conto Corrente o **Contratto CDG-BEG** o **Contratto**	Il contratto di conto corrente di corrispondenza stipulato in data 17 febbraio 2023 tra CDG e BEG.

Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini 3.
Data del Documento Informativo	La data di pubblicazione del Documento Informativo (*i.e.* il 6 novembre 2026).
Documento Informativo	Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.
Gruppo	Il gruppo facente capo a Neodecortech.
Neodecortech o **Società**	Neodecortech S.p.A., società di diritto italiano con azioni quotate sull'Euronext Milan – Segmento STAR, avente sede legale in Filago (BG), Via Provinciale 2, codice fiscale e partita IVA n. 02833670165 e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 00725270151.
Operazione	La stipula dell'Accordo Modificativo, finalizzato ad incrementare l'importo massimo che ciascuna parte potrà richiedere all'altra parte di corrispondere ai sensi del Contratto.
Parti Correlate	I soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigenti alla Data del Documento Informativo, così come richiamati dall'Appendice alla Procedura OPC.
Procedura OPC	La "*Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate*" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. con delibera del 30 marzo 2023.
Regolamento OPC	Il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da Neodecortech ai sensi dell'articolo 5 e in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, nonché ai sensi dell'articolo 10 della Procedura OPC, con riferimento alla stipula di un accordo modificativo del contratto di conto corrente di corrispondenza infragruppo attualmente in vigore tra le società del Gruppo CDG e BEG.

La stipula dell'Accordo Modificativo si configura quale operazione tra Parti Correlate ai sensi dell'Appendice alla Procedura OPC, in quanto Neodecortech controlla direttamente CDG e indirettamente BEG. Inoltre, l'Operazione non rientra nelle operazioni tra Parti Correlate esentate di cui all'articolo 11.2(iv) della Procedura OPC, in quanto sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società.

L'Operazione supera la soglia di rilevanza di cui all'articolo 1.1(a) dell'Allegato 3 al Regolamento OPC, in quanto il suo controvalore rappresenta una percentuale del patrimonio netto consolidato risultante dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 superiore alla soglia del 5% (cinque per cento).

Si segnala che la Società si qualifica come società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (f), del Regolamento OPC e, pertanto – fermi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC – si è avvalsa della deroga di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento OPC e ha applicato all'Operazione le regole procedurali previste per le operazioni con parti correlate di minore rilevanza di cui all'articolo 7 del Regolamento OPC e all'articolo 7.1 della Procedura OPC. Per l'effetto, nonostante l'Operazione configuri un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, trovano applicazione nel caso di specie le regole procedurali previste per le operazioni di minore rilevanza.

Il presente Documento Informativo è stato messo a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina applicabile, presso la sede sociale di Neodecortech in Filago (BG), Via Provinciale 2, sul sito *internet* di Neodecortech S.p.A. (*www.neodecortech.it*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "*1info*", all'indirizzo *www.1info.it* in data 6 novembre 2026, e contestualmente messo a disposizione di Consob.

Al presente Documento Informativo è accluso il parere rilasciato dal Comitato PC in data 6 novembre 2026 (Allegato 1).

2. AVVERTENZE

2.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

La stipula dell'Accordo Modificativo si qualifica come operazione tra Parti Correlate in quanto Neodecortech detiene una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di CDG, la quale a sua volta detiene una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di BEG.

Si segnala altresì che il consigliere delegato di Neodecortech, dott. Massimo Giorgilli, ricopre la carica di amministratore delegato di CDG e di BEG. Inoltre, il dott. Giorgilli beneficia di una remunerazione variabile – contemplata nella politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2026 – direttamente o indirettamente dipendente dai risultati conseguiti dalle società controllate CDG e BEG, in quanto società del Gruppo.

Il Comitato PC: (i) è stato prontamente informato dell'Operazione; (ii) è stato aggiornato e coinvolto anche nella fase istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo adeguato a consentire l'espressione di un parere motivato sull'Operazione; e(iii) in data 6 novembre 2026 ha deliberato in senso favorevole alla stipula dell'Accordo Modificativo, approvando contestualmente il motivato parere favorevole allegato al presente Documento Informativo *sub* Allegato 1.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, a giudizio di Neodecortech non si ravvisano particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti a operazioni tra Parti Correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni di analoga natura.

3. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

3.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

L'Operazione ha ad oggetto la stipula dell'Accordo Modificativo, ossia di un accordo modificativo del Contratto tra CDG e la propria controllata diretta BEG.

Il Contratto oggetto dell'Operazione attualmente prevede, *inter alia*, che durante la sua vigenza ciascuna parte potrà richiedere all'altra parte la corresponsione di somme di denaro fino, comunque, ad un importo massimo, per ciascuna parte, di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

Ai sensi dell'Accordo Modificativo detto importo sarà temporaneamente incrementato – a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Modificativo e fino alla prima nel tempo tra (i) la data di approvazione del bilancio di BEG relativo all'esercizio 2026 e (ii) il 30 aprile 2027 – di ulteriori Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00); pertanto, successivamente al compimento dell'Operazione l'importo massimo che ciascuna parte potrà mettere a disposizione dell'altra parte sul Conto sarà pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

Per maggiori informazioni in merito agli ulteriori termini e condizioni del Contratto – i quali rimarranno invariati – si rinvia al documento informativo relativo ad un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato dalla Società in data 13 febbraio 2023 e consultabile sul sito *internet* di Neodecortech S.p.A. (*www.neodecortech.it*), Sezione "*Investors – Investor Relations – Operazioni con parti correlate*".

3.2 Parti Correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, natura della correlazione, natura e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

Come indicato nella Premessa e al Paragrafo 1.1, l'Operazione si configura quale operazione tra Parti Correlate in quanto Neodecortech controlla, direttamente, CDG e, indirettamente, BEG, per il tramite di CDG.

Per l'esame dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione, si rinvia al Paragrafo 1.1 che precede.

3.3 Motivazioni economiche e convenienza per Neodecortech dell'Operazione

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Operazione debba essere valutata in una prospettiva integrata di Gruppo, ossia verificando che ricorra non tanto un interesse diretto e immediato della Società, quanto soprattutto che si configuri un interesse mediato di Neodecortech, nella sua qualità di società controllante e capogruppo.

Con riferimento alle motivazioni dell'Operazione e alla sua rispondenza e conformità all'interesse del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che l'Operazione consente:

(i) a tutte le società del Gruppo di ottimizzare ulteriormente le disponibilità di liquidità rilevate di tempo in tempo tra le società del Gruppo;

(ii) a BEG di mettere temporaneamente a disposizione del Gruppo la liquidità eccedente rispetto alle proprie esigenze operative, ferma restando la preservazione di un adeguato margine di cassa; e

(iii) a CDG di ottenere disponibilità liquide e, pertanto, di ridurre l'utilizzo delle linee bancarie a breve termine e i costi complessivi derivanti dall'accesso al credito.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

A seguito della stipula dell'Accordo Modificativo CDG-BEG, ciascuna parte potrà richiedere all'altra di mettere a disposizione sul Conto fino a un importo massimo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), rispetto agli attuali Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00). L'incremento di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) decorrerà dalla data di stipula dell'Accordo Modificativo e avrà durata fino alla prima nel tempo tra (i) l'approvazione del bilancio di BEG relativo all'esercizio 2026 e (ii) il 30 aprile 2027. Il Consiglio di Amministrazione rileva che, secondo quanto rappresentato dal *management* e condiviso dal Comitato PC, il nuovo importo massimo previsto dall'Accordo Modificativo CDG-BEG risulta congruo e adeguato rispetto alle disponibilità finanziarie attese di BEG, alle esigenze di CDG e alla finalità di ridurre il ricorso del Gruppo all'indebitamento bancario a breve termine.

3.5 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

Quanto agli effetti economici, l'Operazione comporterà una riduzione degli oneri finanziari complessivi del Gruppo in quanto la stipula dell'Accordo Modificativo CDG-BEG consentirà di utilizzare la liquidità disponibile di BEG (eccedente rispetto alle proprie esigenze operative) per far beneficiare la controllante CDG, riducendo l'utilizzo – da parte di quest'ultima – delle linee bancarie a breve termine e, quindi, i costi complessivi derivanti dall'accesso al credito.
Quanto agli effetti patrimoniali, l'Operazione non modificherà l'esposizione complessiva del Gruppo, ma determinerà una diversa allocazione temporanea delle risorse finanziarie tra le società interessate. Per BEG l'impiego della liquidità sarà effettuato salvaguardando le esigenze operative e un adeguato margine di cassa; per CDG il maggior debito *intercompany* sarà correlato alla riduzione, per importo corrispondente, dell'indebitamento verso il sistema bancario.

Quanto agli effetti finanziari, l'Operazione consentirà di ottimizzare la gestione accentrata della liquidità e di aumentare la flessibilità finanziaria infragruppo. Avendo natura *intercompany*, l'Operazione non impatterà sull'indebitamento finanziario del Gruppo.

L'Operazione si qualifica come operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera (a), del Regolamento OPC e dell'articolo 7.2 della Procedura OPC, in quanto supera la soglia relativa al controvalore dell'Operazione in applicazione dell'indice di rilevanza di cui all'articolo 1.1(a) dell'Allegato 3 del Regolamento OPC. In particolare, assumendo quale valore di riferimento dell'Operazione l'ammontare massimo che ciascuna parte potrà richiedere all'altra di mettere a disposizione sul Conto pari a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00), il controvalore dell'Operazione rappresenta circa il 10,72% del patrimonio netto consolidato risultante dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 (pari a Euro 93,27 milioni e maggiore rispetto alla capitalizzazione della Società che, al 30 giugno 2026, risultava pari ad Euro 61,14 milioni).

3.6 Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società del Gruppo in conseguenza dell'operazione

Come già indicato, il consigliere delegato della Società, dott. Massimo Giorgilli beneficia di una remunerazione variabile direttamente o indirettamente dipendente dai risultati conseguiti dalle società controllate CDG e BEG. Fatto salvo quanto precede, l'ammontare dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Neodecortech e/o di ulteriori società del Gruppo non è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione.

3.7 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Società coinvolti nell'Operazione quali Parti Correlate

Nell'Operazione non sono coinvolti, quali Parti Correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, direttori generali o dirigenti di Neodecortech.

3.8 Approvazione dell'Operazione

In conformità alla procedura prevista dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC, il Comitato PC ha ricevuto informazioni complete e aggiornate e ha avuto la possibilità di richiedere chiarimenti e formulare osservazioni in merito all'Operazione.

In particolare, nel corso della riunione del Comitato PC tenutasi in data 6 novembre 2026, sono state esaminate le ragioni sottese alla stipula dell'Accordo Modificativo, nonché i termini e le condizioni dello stesso. In tale sede, al fine di garantire la completa informativa dei membri del Comitato PC, è stata messa a disposizione dei medesimi la seguente documentazione:

(i) una presentazione contenente una descrizione delle principali caratteristiche dell'Operazione;

(ii) la copia del Contratto di Conto Corrente; e

(iii) la bozza del testo contrattuale dell'Accordo Modificativo.

Ad esito dei chiarimenti ricevuti nel corso di tale riunione, il Comitato PC ha deliberato all'unanimità in senso favorevole alla stipula dell'Accordo Modificativo nell'interesse della Società e del Gruppo.

In data 6 novembre 2026, il Consiglio di Amministrazione di Neodecortech, ricevuto il materiale informativo precedentemente menzionato ed esaminati i termini e le condizioni dell'Accordo Modificativo ed il motivato parere favorevole non vincolante del Comitato PC (allegato al presente Documento Informativo *sub* Allegato 1 e approvato dal Comitato PC in data 6 novembre 2026), ha approvato, per quanto di propria competenza, la stipula dello stesso, ai termini e alle condizioni meglio specificati al precedente Paragrafo 2.1.

3.9 Rilevanza dell'operazione derivante dal cumulo di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento OPC

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

* * *

NEO
DECOR
TECH

ALLEGATI

1. **Parere del Comitato PC**

ALLEGATO 1 PARERE DEL COMITATO PC

Parere del Comitato Parti Correlate di Neodecortech S.p.A. del 6 novembre 2026
redatto ai sensi dell'art. 7.1 della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate
adottata dal Consiglio di amministrazione di Neodecortech SpA del 30 marzo 2023

PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE DI NEODECORTECH S.P.A. SU OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA

1. Premessa

Il presente parere non vincolante è rilasciato dal Comitato Parti Correlate (il "**Comitato**") di Neodecortech S.p.A. ("**Neodecortech**" o la "**Società**") ai sensi dell'articolo 7.1 della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Neodecortech del 30 marzo 2023 (la **"Procedura OPC**"), secondo quanto previsto dal Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 12 marzo 2010 n. 17221 e successive modifiche (il **"Regolamento OPC**"), con riferimento alla stipula di un accordo modificativo del contratto di conto corrente infragruppo in essere tra Cartiere di Guarcino S.p.A. ("**CDG**"), controllata direttamente da Neodecortech, e Bio Energia Guarcino S.r.l. ("**BEG**"), società controllata da CDG, al fine di incrementare l'importo massimo che ciascuna parte potrà richiedere all'altra parte di corrispondere ai sensi del predetto contratto di conto corrente (l'"**Operazione**").

2. Descrizione dell'Operazione

L'Operazione prevede che CDG stipuli con la sua controllata diretta BEG un accordo modificativo del contratto di conto corrente infragruppo stipulato tra le parti in data 17 febbraio 2023 (rispettivamente, l'"**Accordo Modificativo CDG-BEG**" o l'"**Accordo Modificativo**" e il "**Contratto CDG-BEG**" o il "**Contratto**"), al fine di aumentare temporaneamente l'importo massimo che ciascuna parte potrà mettere a disposizione dell'altra sul conto corrente infragruppo ai sensi del Contratto CDG-BEG. A seguito della stipula dell'Accordo Modificativo CDG-BEG, l'importo massimo previsto dal Contratto aumenterà temporaneamente — a decorrere dalla data di stipula dell'Accordo Modificativo e fino alla prima nel tempo tra (i) l'approvazione del bilancio di BEG relativo all'esercizio 2026 e (ii) il 30 aprile 2027 – dagli attuali Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

Gli ulteriori termini e condizioni del Contratto - in merito ai quali il Comitato ha espresso il proprio parere in data 3 febbraio 2023 — rimarranno invariati.

3. Natura della correlazione

L'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate ai sensi dell'Appendice al Regolamento OPC e alla Procedura OPC, in quanto Neodecortech controlla direttamente CDG, la quale a sua volta controlla BEG.

Tale Operazione, pur configurandosi quale operazione posta in essere tra società controllate, non rientra tra le operazioni con parti correlate "esentate" di cui all'articolo 11.2(iv) della Procedura OPC, in quanto sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società. In particolare, il Consigliere Delegato della Società, dott. Massimo Giorgilli, beneficia di una remunerazione variabile — contemplata nella politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea della Società in data 28 aprile 2026 — direttamente o indirettamente dipendente dai risultati conseguiti dalle società controllate CDG e BEG, nonché dal Gruppo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera (a), del Regolamento OPC e dell'articolo 2.1 della Procedura OPC, l'Operazione si configura quale operazione di "maggiore rilevanza" con una parte correlata qualora anche soltanto uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 al Regolamento OPC

(ossia, indice di rilevanza del controvalore, dell'attivo e delle passività) risulti superiore al 5% (cinque per cento).

Nel caso di specie, l'Operazione supera la soglia di maggiore rilevanza relativa al controvalore dell'Operazione in applicazione dell'indice di rilevanza di cui all'articolo 1.1(a) dell'Allegato 3 del Regolamento OPC, in quanto l'ammontare massimo che ciascuna parte potrà richiedere all'altra di mettere a disposizione sul conto corrente infragruppo pari a Euro 10.000.000 (dieci milioni/00) rappresenta circa il 10,72% del patrimonio netto consolidato risultante dalla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 (pari a Euro 93,27 milioni e maggiore rispetto alla capitalizzazione della Società che, al 30 giugno 2026, risultava pari ad Euro 61,14 milioni).

Infine, il Comitato rileva che ai sensi dell'articolo 7.2.9 della Procedura OPC, Neodecortech si avvale della deroga concessa dall'articolo 10 del Regolamento OPC, in quanto la Società si qualifica come società di minori dimensioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f) del Regolamento OPC e, pertanto, l'approvazione dell'Operazione, seppure qualificabile come operazione con parti correlate di "maggiore rilevanza", avverrà secondo la procedura prevista per l'approvazione delle operazioni con parti correlate di "minore rilevanza", secondo quanto previsto all'articolo 7 del Regolamento OPC e all'articolo 7.1 della Procedura OPC, fatti salvi gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC.

4. Istruttoria condotta dal Comitato

Il Comitato osserva che Neodecortech ha posto in essere i presidi necessari alla corretta qualificazione dell'Operazione, assoggettando la stessa all'apposita procedura individuata dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Comitato ha ricevuto informazioni complete e aggiornate e ha avuto la possibilità di richiedere informazioni e formulare osservazioni.

In particolare, nel corso della riunione del Comitato tenutasi in data 6 novembre 2026, alla quale hanno partecipato l'Amministratore Delegato della Società, dott. Luigi Cologni, il Presidio OPC, dott.ssa Marina Fumagalli, il Consigliere Delegato della Società e amministratore delegato di BEG e CDG, dott. Massimo Giorgilli, e la dott.ssa Francesca Terrinoni, dirigente amministrativo del Gruppo, sono state illustrate le ragioni sottese alla stipula dell'Accordo Modificativo, nonché i relativi termini e condizioni. In tale sede è stata messa a disposizione del Comitato la seguente documentazione:

(i) una presentazione contenente una descrizione delle principali caratteristiche dell'Operazione;
(ii) la copia del Contratto; e
(iii) la bozza del testo contrattuale dell'Accordo Modificativo.

Ad esito dei chiarimenti ricevuti nel corso di tale riunione, il Comitato ha deliberato all'unanimità in senso favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo Modificativo nell'interesse delle società del Gruppo.

5. Considerazioni sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni

Il Comitato, nel verificare la sussistenza dell'interesse di Neodecortech al compimento dell'Operazione, osserva che, nel caso di specie, la sussistenza dello stesso deve essere valutata in una prospettiva integrata di Gruppo, ossia verificando che ricorra non tanto un interesse diretto e immediato della Società, bensì che si configuri un interesse mediato di Neodecortech, nella sua qualità di società controllante e capogruppo.

In proposito, il Comitato rileva che la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo consente:

(i) alle società del Gruppo di ottimizzare ulteriormente le disponibilità di liquidità rilevate di tempo in tempo tra le società del Gruppo;
(ii) a BEG di mettere temporaneamente a disposizione del Gruppo la liquidità eccedente rispetto alle proprie esigenze operative, ferma restando la preservazione di un adeguato margine di cassa; e
(iii) a CDG di ottenere disponibilità liquide e, pertanto, di ridurre l'utilizzo delle linee a bancarie a breve termine e i costi complessivi derivanti dall'accesso al credito.

Con riguardo alla convenienza dell'Operazione, il Comitato osserva che, secondo quanto rappresentato dal *management*, il nuovo importo massimo previsto dall'Accordo Modificativo risulta congruo ed adeguato rispetto alle disponibilità finanziarie attese di BEG, alle esigenze di CDG e alla finalità di contenere il costo dell'indebitamento bancario del Gruppo.

Per quanto concerne la correttezza sostanziale dell'Operazione, il Comitato rileva l'adozione di un *iter* procedurale conforme alle previsioni regolamentari e alle procedure adottate dalla Società.

Infine, con riferimento agli ulteriori termini e condizioni del Contratto, il Comitato ricorda che - come sopra indicato — gli stessi rimarranno invariati a seguito della stipula dell'Accordo Modificativo; pertanto, il Comitato richiama e conferma le valutazioni pregresse, riportate nel parere rilasciato dal Comitato in data 3 febbraio 2023.

6. Conclusioni

Il Comitato, in conformità alle previsioni dell'articolo 6.3 della Procedura OPC e dell'articolo 7 del Regolamento OPC, ha espresso pertanto all'unanimità parere favorevole, non vincolante, alla stipula dell'Accordo Modificativo, ai termini e alle condizioni di cui al presente parere.

Filago (BG), 6 novembre 2026

Il Presidente del Comitato Parti Correlate

Cinzia Morelli

Dott.ssa Cinzia Morelli